(Prot. n. 331/2026)

DECRETO DI APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE DEL RINNOVATO STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELL'ARCIDIOCESI DI BENEVENTO

*Visto lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Benevento, precedentemente approvati in data 13 febbraio 2023 *(cfr. Decreto arc. Prot. N. 068/2023 del 13 febbraio 2023)*;

Essendo il Consiglio Presbiterale l'organismo che manifesta in forma istituzionale la comunione gerarchica tra il Vescovo e il presbiterio, fondata sull'unità del sacerdozio ministeriale e della missione ecclesiale, in quanto "[...] gruppo di sacerdoti che sia come il senato del Vescovo, in rappresentanza del presbiterio, la cui missione è aiutare il Vescovo nel governo della diocesi conformemente alla norma del diritto, per provvedere nel miglior modo al bene pastorale della porzione del Popolo di Dio a lui affidata*" (cfr. Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi, *Apostolorum successores*, n. 183);

*Considerata l'opportunità pastorale e istituzionale, da Noi maturata, di aggiornare la composizione e le norme elettive del Consiglio Presbiterale Diocesano, al fine di assicurare un più diretto ed efficace raccordo con il governo ordinario dell'Arcidiocesi e con le diverse espressioni del presbiterio;

Ritenuto pertanto necessario:

- includere quali membri di diritto gli 8 (otto) Vicari Foranei, unitamente al Vicario Generale e ai Vicari Episcopali per la Pastorale e per la Vita Consacrata, così da garantire una rappresentanza stabile e organica delle Zone Pastorali e dei principali ambiti della vita diocesana;
- valorizzare adeguatamente le diverse componenti del clero nella quota elettiva, introducendo una specifica rappresentanza per il clero giovane diocesano (fino al decimo anno di ordinazione presbiterale) e rafforzando quella dei sacerdoti senza cura d'anime o con impegni extraparrocchiali, accanto ai rappresentanti delle Zone Pastorali e dei presbiteri religiosi;
- precisare con chiarezza le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché la disciplina delle sostituzioni e della durata dei mandati;

S. E. Mons. MICHELE AUTUORO - ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO
Palazzo Arcivescovile - Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.323302 - Fax 0824.47693

*Verificata la piena conformità della nuova composizione numerica complessiva di 27 (ventisette) membri al disposto del can. 497, § 1 del Codice di Diritto Canonico, garantendo la debita proporzione della componente liberamente eletta dal presbiterio (13 membri eletti, 11 membri di diritto e 3 membri di nomina arcivescovile);

*con il presente Decreto, recante la firma del Cancelliere Arcivescovile ed il Nostro sigillo episcopale, in forza della Nostra potestà ordinaria, a norma del can. 496 del Codice di Diritto Canonico,

Approviamo e Promulghiamo il rinnovato Statuto e il Regolamento del Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Benevento

nel testo allegato al presente Decreto, composto rispettivamente da 22 articoli (lo Statuto) e da 15 articoli (il Regolamento), abrogando ogni precedente disposizione diocesana con esso incompatibile.

Il presente Decreto ha efficacia immediata dalla data odierna e si dispone che ne sia data comunicazione a tutto il presbiterio diocesano mediante pubblicazione sul Bollettino Diocesano e sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi, raccomandando a quanti spetta di darne sollecita attuazione.

Benevento, dal Palazzo Arcivescovile il 13 novembre dell'Anno del Signore 2026, Primo del Nostro Episcopato Beneventano.

Il Cancelliere
(sac. Giampiero Pisaniello)

MICHAEL AUTUORO · BENEVENTANAE · ECCLESIAE · ARCHIEP · METROPOLITA

† Michele AUTUORO
Arcivescovo Metropolita

(Prot. n. 331/2026)

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Costituzione e Finalità

Art. 1 - È costituito a norma del can. 495 del CJC il Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Benevento, che trae la sua ragione di esistere dai principi di comunione e di partecipazione dei Presbiteri al ministero gerarchico dei Vescovi.

Art. 2 - Al Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi, eretto lecitamente e validamente, spetta il titolo di "**Senatus Archiepiscopi**". Ciascun membro deve considerare come altamente onorifico ed impegnativo il servizio a cui è vocato. Nessuno può essere chiamato al Consiglio Presbiterale se non è stato ordinato Presbitero.

Art. 3 - Il C.P. è formato da un ristretto gruppo di Sacerdoti rappresentativi dei vari Uffici e Ministeri, a cui sono chiamati i Sacerdoti dell'Arcidiocesi, come anche delle diverse Zone Pastorali in cui è divisa la Chiesa locale.

Art. 4 - Compito del C.P. è "aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della Diocesi" (cfr. P.O. n.7; can. 495):

- **a)** segnalandoGli problemi ed esigenze "riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della Diocesi" (P.O. n. 7);
- **b)** collaborando con l'Arcivescovo, per esaminare insieme la soluzione dei problemi pastorali e anche le questioni proposte da Lui nelle sedute;
- **c)** approfondendo in particolare i problemi relativi alla formazione e alla vita del Clero, sotto l'aspetto ascetico, culturale e pastorale.

Art. 5 - Il C.P. possiede voto consultivo; l'Arcivescovo ne richiede il parere per le questioni di maggiore importanza e il consenso solo nei casi espressamente stabiliti dal diritto (can. 500 § 2). L'Arcivescovo è obbligato a consultare il Consiglio a norma del can. 127 in specifici ambiti, tra cui la celebrazione del Sinodo diocesano, l'erezione o modifica delle parrocchie, la gestione delle offerte e la remunerazione del clero, l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali, nonché la costruzione, la riduzione a uso profano delle chiese e l'imposizione di tributi.

Art. 6 - A norma di diritto universale spetta al Consiglio Presbiterale:

- il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (cfr. can. 463, § 1, n. 4);

S. E. Mons. MICHELE AUTUORO - ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO
Palazzo Arcivescovile - Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.323302 - Fax 0824.47693



- la scelta, su proposta dell'Arcuvescovo, di un gruppo di parroci stabilmente costituito per discutere le cause di rimozione dei parroci a norma dei cann. 1742 § 1; 1745, n. 2; 1750.

Art. 7 - Non sono mai pertinenti al Consiglio Presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Composizione ed Organismi

Art. 8 - Presidente del C.P. è l'Arcivescovo, il quale, mancando, può far presiedere le riunioni dal Suo Vicario Generale o da un altro Sacerdote da Lui delegato. Tuttavia, di norma, il Consiglio Presbiterale non si riunisce se manca la presidenza dell'Arcivescovo.

Art. 9 – Il Consiglio Presbiterale Diocesano è composto da un numero fisso di 27 (ventisette) membri, determinati secondo le proporzioni stabilite nei successivi articoli, nel pieno rispetto del principio di rappresentatività del presbiterio (can. 497 §1 CJC):

- a) Membri Eletti (13 membri):
  - un rappresentante dei Parroci e dei Vicari Parrocchiali per ciascuna delle 8 (otto) Zone Pastorali (che può essere indifferentemente un Parroco o un Vicario Parrocchiale);
  - due rappresentanti dei Sacerdoti senza cura d'anime o con impegni extraparrocchiali;
  - un rappresentante del clero giovane, eletto tra i presbiteri fino al decimo anno di ordinazione presbiterale;
  - due rappresentanti dei Sacerdoti Religiosi o membri di una Società di Vita Apostolica.
- b) Membri di Diritto (11 membri): fanno parte del Consiglio *perdurante munere* gli 8 (otto) Vicari Foranei delle Zone Pastorali dell'Arcidiocesi, il Vicario Generale, il Vicario Episcopale per la Pastorale e il Vicario Episcopale per la Vita religiosa e Consacrata.
- c) Membri di Nomina Arcivescovile (3 membri): tre Sacerdoti nominati liberamente dall'Arcivescovo, scelti tra il Clero secolare e regolare.

Art. 10 - L'Arcivescovo si riserva il diritto di invitare alla riunione del Consiglio, volta per volta, i Vicari Episcopali, i Direttori dei vari Uffici Diocesani, o qualun-

que altro Presbitero, quando gli argomenti all'ordine del giorno esigono la presenza degli stessi, ma questi non hanno mai diritto al voto.

Art. 11 - I membri di diritto del Consiglio Presbiterale di cui all'Art. 9, lettera b), partecipano pienamente a tutte le adunanze con diritto di voto consultivo e deliberativo, decadendo esclusivamente alla cessazione del rispettivo ufficio ecclesiastico.

Durata

Art. 12 - I Membri eletti e designati durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili o designabili per il quinquennio successivo. In caso di morte, trasferimento fuori Diocesi o rinunzia di un membro eletto, subentra il primo dei non eletti delle rispettive categorie; qualora la cessazione riguardi un membro di nomina arcivescovile, l'Arcivescovo provvede a una nuova nomina. I membri di diritto restano in carica fino alla cessazione del rispettivo ufficio ecclesiastico (cfr. can. 497 § 2).

Art. 13 - Al fine di favorire il più ampio rinnovo del Consiglio Presbiterale, è vivamente auspicabile che chi è stato già eletto o designato membro del Consiglio Presbiterale per un quinquennio, non venga eletto o designato ulteriormente per altri quinquenni.

Art. 14 - Il C.P. ha funzione consultiva (cfr. can. 500 § 2) e mai può appellarsi contro le decisioni dell'Arcivescovo, che nella Chiesa Beneventana tiene il posto del Signore Gesù.

Art. 15 - Il C.P. cessa con la Sede Vacante, durante la quale i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori (cfr. can. 501 § 2).

Art. 16 - Sede del C.P. è la casa dell'Arcivescovo (il Palazzo Arcivescovile).

Elezioni

Art. 17 - Hanno diritto attivo e passivo di elezione per la costituzione del C.P.:

- **a)** tutti i Sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi;
- **b)** tutti i Sacerdoti secolari non incardinati nella Diocesi e i Sacerdoti membri di Istituto Religioso o di una Società di Vita Apostolica, che esercitano qualche ufficio a servizio dell'Arcidiocesi o che vi hanno stabilmente il domicilio, con l'approvazione dell'Ordinario (cfr. can. 498 §§ 1 e 2);

S. E. Mons. MICHELE AUTUORO - ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO
Palazzo Arcivescovile - Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.323302 - Fax 0824.47693



- **c)** solo i Sacerdoti ammalati o anziani, con atto formale (pubblico), autenticato dal Cancelliere della Curia, possono liberamente delegare un altro Sacerdote a rappresentarli in tutto per la votazione.

Art. 18 – Le elezioni dei membri di cui all'art. 9 lett. a) si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) i rappresentanti delle otto Zone Pastorali sono eletti in ciascuna Zona nell'adunanza convocata e presieduta dal rispettivo Vicario Foraneo;
- b) i due rappresentanti dei Sacerdoti senza cura d'anime o con impegni extraparrocchiali e il rappresentante del clero giovane diocesano sono eletti in una specifica sessione centrale, convocata e presieduta dal Vicario Foraneo della Zona Beneventana in data successiva alle adunanze delle Zone Pastorali;
- c) i due rappresentanti dei Sacerdoti Religiosi o membri di una Società di Vita Apostolica sono eletti in una specifica adunanza convocata e presieduta dal Vicario Episcopale per la Vita Religiosa e Consacrata;
- d) Esercizio del diritto di voto e clero giovane: ogni elettore vota una sola volta nel collegio legato al proprio ufficio o stato (Zona Pastorale per Parroci e Vicari Parrocchiali; collegio dei Sacerdoti senza cura d'anime o con impegni extraparrocchiali; collegio dei Religiosi). In aggiunta a tale voto, tutti i presbiteri secolari che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di ordinazione presbiterale alla data del decreto di indizione delle elezioni votano anche nella sessione centrale per l'elezione del rappresentante del clero giovane. Di conseguenza, un sacerdote giovane diocesano vota due volte solo se riveste l'ufficio di Parroco o Vicario Parrocchiale nella propria Zona Pastorale (votando sia in Zona sia nella sessione centrale), oppure se appartiene al collegio dei Sacerdoti senza cura d'anime o con impegni extraparrocchiali; in mancanza di tali incarichi, vota esclusivamente nella sessione centrale per il rappresentante del clero giovane. Qualora un medesimo presbitero risultasse eletto in entrambi i collegi, dovrà optare per uno dei due seggi entro cinque giorni dalla proclamazione, subentrando nell'altro il primo dei non eletti.

Art. 19 - Lo spoglio delle schede è pubblico e sarà fatto in ogni zona dal Vicario Foraneo, assistito da due Sacerdoti della zona, i più giovani per Ordinazione Sacerdotale. Le schede dei Religiosi saranno scrutinate con le medesime modalità dal Vicario Episcopale per la Vita Religiosa e Consacrata, assistito da due Religiosi, i più giovani per Ordinazione Sacerdotale, e sempre di due diverse famiglie religiose.

Art. 20 - I Vicari Foranei e il Vicario Episcopale per la Vita Religiosa e Consacrata trasmetteranno subito al Cancelliere della Curia i risultati delle elezioni con i relativi verbali, controfirmati anche dai due scrutatori. Le schede utilizzate per le elezioni dovranno essere bruciate dal Presidente del seggio dinnanzi ai due Scrutatori.

Art. 21 - Tutte le elezioni saranno fatte a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Dopo il secondo scrutinio nullo, si procederà a maggioranza relativa. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano nel Sacerdozio. Gli eletti dovranno dare subito l'accettazione al Presidente del seggio e successivamente essere confermati dall'Arcivescovo.

Art. 22 - Le norme del presente Statuto e dell'unito Regolamento possono essere modificate solo dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su proposta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Regolamento

Art. 1 - Il C.P. eleggerà nel suo seno, con maggioranza assoluta, un Segretario e un vice Segretario, che dovranno essere confermati nell'ufficio dall'Arcivescovo.

Art. 2 – Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive, viene considerato dimissionario. Cessano altresì dall'ufficio i Religiosi che dai loro Superiori vengono trasferiti in altra Diocesi e i Sacerdoti eletti in ragione di una specifica Zona Pastorale o di un determinato ufficio qualora vengano trasferiti ad altra Zona o cessino dall'incarico in base al quale sono stati eletti. Per il rappresentante del clero giovane fa fede il requisito anagrafico di ordinazione posseduto al momento dell'indizione delle elezioni, pertanto egli mantiene il mandato fino alla naturale scadenza del quinquennio anche qualora superi il decimo anno di ordinazione.

Art. 3 - Spetta all'Arcivescovo:

- **a)** convocare il C.P. in sessione ordinaria di norma ogni due mesi, e comunque almeno quattro volte nel corso dell'anno pastorale;
- **b)** prevedere almeno una volta all'anno un Ritiro Spirituale per i membri del Consiglio Presbiterale;
- **c)** stabilire l'ordine del giorno con l'argomento della consultazione e dello studio, tenendo conto delle emergenti necessità dell'Arcidiocesi e dei suggerimenti del Presbiterio;

S. E. Mons. MICHELE AUTUORO - ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO
Palazzo Arcivescovile - Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.323302 - Fax 0824.47693



- **d)** presiedere di persona o, in casi eccezionali, per mezzo di un Delegato la riunione indetta;
- **e)** valutare la possibilità di nominare un Moderatore.

Art. 4 - Spetta al Segretario:

- **a)** comunicare la convocazione con avviso scritto indicante il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da inviare a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata;
- **b)** redigere il verbale degli argomenti trattati e delle discussioni nelle diverse sedute, inviandolo ai membri del Consiglio in occasione di ogni nuovo invito, e preparandone una sintesi per il Bollettino Diocesano;
- **c)** annotare le assenze e segnalarle ai fini dell'osservanza dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - Il Registro dei verbali dovrà essere sempre depositato presso la Cancelleria della Curia Metropolitana.

Art. 6 - Le adunanze sono pubbliche: il diritto di parola è riservato ai soli membri del C.P. e a chi ne ha ricevuto facoltà dall'Arcivescovo.

Art. 7 - Quando l'argomento lo richiede, l'adunanza non sarà pubblica e l'Arcivescovo potrà vincolare al segreto i partecipanti.

Art. 8 - Le mozioni risultanti dalle discussioni, a parere dell'Arcivescovo, potranno essere votate a maggioranza assoluta nei primi due scrutini e a maggioranza relativa nel terzo.

Art. 9 - Le votazioni ordinariamente dovranno essere espresse per iscritto e in segreto.

Art. 10 - Se il caso lo esige, i Consiglieri potranno chiedere il parere di esperti oppure riferire in sede di adunanza di Zona o di incontri personali.

Art. 11 - I Membri del Consiglio potranno proporre a titolo personale o a nome del Presbiterio argomenti da discutere nelle successive adunanze, richiedendone l'inclusione nell'ordine del giorno.

Art. 12 - Il Consiglio Presbiterale si riunisce validamente quando è presente all'Assemblea legittimamente convocata la metà più uno dei suoi membri.

Art. 13 - Gli argomenti da trattare saranno soltanto quelli posti all'ordine del giorno. Gli interventi nella discussione dovranno essere brevi e pertinenti, e non superare la durata di cinque minuti. Gli interlocutori avranno cura di rispettare il

parere altrui e di manifestare il proprio pensiero con carità e libertà, nel comune desiderio di procurare la gloria di Dio e il vero bene delle anime.

Art. 14 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale sono a carico dell'Arcidiocesi; il Segretario farà riferimento per queste all'Economo Diocesano.

Art. 15 - Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su proposta di almeno due terzi dei Consiglieri, in perfetta armonia con l'Art. 22 dello Statuto.



S. E. Mons. MICHELE AUTUORO - ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BENEVENTO
Palazzo Arcivescovile - Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.323302 - Fax 0824.47693